

BOZZE DI STAMPA

17 giugno 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione del medesimo codice, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato e di pubblicità degli avvisi (954-A)

EMENDAMENTI

Art. 2

2.0.100

LOPREIATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Divieto di estrazione, utilizzazione e aggregazione di informazioni relative a vendite giudiziarie)

1. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 173-bis delle disposizioni attuative e transitorie del codice di procedura civile, estrae, utilizza o aggrega informazioni relative alle vendite giudiziarie pubblicate sul Portale di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile o su altri portali autorizzati, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 50.000. In ogni caso è ordinata la rimozione delle informazioni pubblicate con le modalità di cui al periodo precedente.

2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma la multa è da euro 3.500 a euro 100.000.».